

Melchiorre Delfico e la questione della vendita dei feudi devoluti

di

CARMINE MAIELLO

Quando, nel 1790, Melchiorre Delfico diede alle stampe le sue *Riflessioni su la vendita de' feudi*¹, la polemica antifeudale, che risaliva alla fine del secolo precedente, era entrata da qualche anno in una nuova fase, destinata a risolversi in un sostanziale fallimento della politica riformistica, con il prevalere dello “spirito fiscale”, regalistico e di fatto conservatore, nei confronti dello “spirito di economia”, progressista e intrinsecamente eversivo dell'ordine feudale².

I problemi specifici su cui si misuravano gli esponenti delle due tendenze erano quelli del diritto di devoluzione e della vendita dei feudi devoluti. Com'è noto, il diritto di devoluzione faceva rientrare nella disponibilità della corona, quali beni allodiali, i possessi feudali dei baroni morti senza eredi naturali entro il quarto grado; era stata pratica normale, nei secoli precedenti, quella di rivenderli, ma, a partire dagli anni '60 del secolo XVIII, il governo aveva assunto sul punto una posizione caratterizzata da incertezze e ambiguità: in un primo momento, nel 1767³, se ne era vietata la vendita, non molto più tardi, tuttavia, tali vendite ricominciarono. Le esitazioni della corona trovavano

¹ Napoli, MDCCLXC, presso Giuseppe Maria Porcelli.

² Di “spirito di economia” e “spirito fiscale” parla lo stesso Delfico nel suo *Discorso sul Tavoliere* nei termini seguenti: “Ma per una disgrazia quasi comune alle Nazioni, nel considerar gli oggetti della politica Economia si è spesso elevato un falso spirito di attività e di zelo, che sotto la maschera di difendere e sostenere i diritti della Sovranità è stato costantemente fatale ai Popoli, e per conseguenza ancora ai Regnanti. Questo è quello, che suol chiamarsi Spirito Fiscale, il più opposto a quello vero di Economia, ed il più contrario a quel naturale progresso, che devono fare i corpi politici... (M. DELFICO, *Discorso sul Tavoliere di Puglia e su la necessità di abolire il sistema doganale presente, e non darsi luogo ad alcuna temporanea riforma*, Napoli, MDCCLXXXIII, pp. 3-4).

³ La proposta di non vendere i feudi devoluti era stata fatta da Bernardo Tanucci al re, che la aveva approvata (R. MINCUZZI, *Bernardo Tanucci ministro di Ferdinando di Borbone (1759-1776)*, Bari, 1967, p. 32).

origine, in realtà, nelle mutate condizioni della congiuntura economica all'indomani della carestia del 1764; come osserva giustamente Anna Maria Rao "la ripresa delle vendite dei feudi non significava altro che il ricorso da parte della monarchia ad uno dei più tradizionali strumenti per far fronte ai suoi bisogni finanziari"⁴.

Ma la vendita dei feudi non sembrò avere il successo finanziario sperato dopo la sua ripresa: i compratori erano pochi, sicché i prezzi spuntati nelle aste non si allontanavano dalla base, anzi spesso le offerte d'acquisto erano accompagnate da tutta una serie di richieste da parte degli acquirenti tendenti a strappare vantaggi che rendessero più convenienti gli acquisti; nello stesso tempo il governo non poteva largheggiare in concessioni finanziarie o giuridiche, per le già ricordate: necessità di bilancio e per la mai rinnegata volontà di esercitare un qualche controllo sulla feudalità frenando gli abusi baronali.

I problemi non mancavano: il primo riguardava il prezzo di vendita, che non doveva essere troppo alto per non scoraggiare gli acquirenti, né troppo basso da danneggiare gli interessi dell'erario. Normalmente il prezzo era stabilito capitalizzando la rendita netta, supposta perpetua, ad un saggio che, nella Seconda metà del Settecento, oscillò tra il 2 e il 3 per cento all'anno, invero poca cosa se confrontato con il 4 per cento fruttato annualmente dalla rendita pubblica⁵. Il basso saggio di rendimento, cui si atteneva l'erario nelle valutazioni, non era un espediente per far aumentare il valor capitale dei feudi: esso, nella sostanza, rappresentava fedelmente il reddito normalmente atteso da un investimento che aveva come cespite fruttifero fondamentale la terra: infatti nella rendita feudale la componente di gran lunga più consistente era la rendita fondiaria, mentre la parte giurisdizionale era poca cosa e, per di più, appariva in costante diminuzione da più tempo⁶. Un freno all'aumento del prezzo era però rappresentato dalla valutazione della rendita al netto dei pesi fiscali; come ricordava in una memoria del 1779 l'avvocato fiscale del Real Patrimonio Ferdinando de Leon⁷, nella rivendita dei feudi devoluti bisognava attenersi alle leggi vigenti che imponevano di rivalutare tutte le imposte feudali, e segnatamente l'adoa, da riportare al 26,5 per cento della rendita feudale; ciò, se da un lato salvaguardava gli interessi del fisco per gli anni a venire, costituiva nell'immediato un danno perché faceva diminuire la rendita netta e, conseguentemente, il valore venale del feudo. Il de Leon poneva altresì la

⁴ A.M. RAO, *L'amaro della feudalità. La devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del '700*, Napoli, 1984, p. 43.

⁵ *Ibidem*, p. 47.

⁶ Sulla costante diminuzione della rendita giurisdizionale v. M. BENAITEAU, "La rendita feudale nel Regno di Napoli attraverso i relevi: il Principato Ultra (1550-1806)", *Società e storia*, n. 9, 1980.

⁷ Sulle osservazioni del de Leon v. A.M. RAO, *L'amaro della feudalità*, cit., pp. 43-47.

questione della corretta valutazione, non solo finanziaria, di quella parte della rendita feudale proveniente dalla giurisdizione: si trattava di una congerie di regalie, irrilevanti se considerate in relazione alla loro partecipazione ai proventi complessivi, ma troppo spesso costituite da prestazioni particolarissime di taluni feudi, e non riconducibili alla generalità dei casi, talvolta arbitrarie e fonte sicura di controversie tra feudatari e vassalli, sicchè una loro drastica limitazione sembrava più che legittima.

L'ultima osservazione del de Leon rivelava anche un'altra ragione che aveva disamorato i potenziali acquirenti di feudi devoluti "esposti venali": negli ultimi tempi l'acquisto di un feudo, già poco conveniente da un punto di vista strettamente economico, non era più soddisfacente sul piano politico, dopo che l'atteggiamento regalistico delle magistrature nel frenare gli abusi feudali, la limitazione dei poteri degli Eletti di Napoli dopo la carestia del '64, il favore accordato dal Tanucci alle rivendicazioni antibaronali delle università avevano chiaramente mostrato la volontà della monarchia di limitare il potere feudale.

A metà degli anni '80, l'attacco antifeudale si indirizzò, da parte dei riformatori animati da "spirito di economia", allo stesso diritto di devoluzione, la cui abolizione era considerata, giustamente, un mezzo per trasformare di fatto i feudi in allodi: ciò, consentendo la piena disponibilità dei beni feudali da parte dei baroni, avrebbe costituito il presupposto economico dello scardinamento del sistema feudale, una volta aboliti i fedecommissi, i maggiorati, i diritti feudali più o meno usurpati alla corona e, soprattutto, la giurisdizione feudale, come aveva suggerito Riccardo Filangieri nel terzo volume della *Scienza della Legislazione* dato alle stampe nel 1783.

Un serio e deciso attacco al diritto di devoluzione fu portato dalla nobiltà siciliana quando fu proposta una interpretazione del capitolo *Volentes*⁸ che negava la devoluzione alla corona dei feudi siciliani. La risposta del governo fu, questa volta, senza tentennamenti e senza ambiguità: specialmente ad opera delle magistrature, prima fra tutte quella fiscale, cominciò una sorta di fuoco di sbarramento teso a difendere il diritto alla devoluzione quale "cardine insopprimibile della politica feudale del Governo in tutto il Regno"⁹.

Cominciò il marchese Saverio Simonetti, già stato consultore in Sicilia e destinato a diventare di lì a poco Segretario di Stato per la Giustizia, che in una "rimostranza" datata 20 luglio 1786 sosteneva, contro il parere espresso dalla nobiltà siciliana sulla interpretazione del capitolo *Volentes*, la legittimità e l'assoluta inderogabilità del diritto di devoluzione per tutti i feudi, del Regno

⁸ Su tutto l'affare della interpretazione del capitolo *Volentes* v. *ibidem*, p. 53, e in particolare, per la bibliografia relativa, la nota 52.

⁹ *Ibidem*

di Sicilia e di quello di Napoli¹⁰; nello stesso senso si espresse, l'anno successivo, la Real Camera di Santa Chiara, confermando solennemente l'intangibilità del diritto di devoluzione¹¹. Le argomentazioni regalistiche culminarono, nel 1788, con la pubblicazione della dissertazione di Giacinto Dragonetti *sull'Origine de' feudi ne' regni di Napoli, e Sicilia loro usi, e leggi feudali relative alla Prammatica emanata dall'Augusto Ferdinando IV Per la retta intelligenza del capitolo Volentes*¹², la quale, in maniera organica, appoggiava le tesi antibarionali del Simonetti e, fondando su una concezione giuspubblicistica del feudo sostenuta in dottrina, già nel secolo precedente, dal celebre giureconsulto Francesco d'Andrea, ribadiva che la proprietà dei feudi competeva sempre ed esclusivamente al sovrano, sicché il possessore, proprio per la natura pubblica del feudo, non poteva che essere considerato mero usufruttuario; la stessa ereditarietà dei feudi a favore dei discendenti nel lignaggio riguardava soltanto l'usufrutto, restando sempre il sovrano titolare della nuda proprietà, sicché i feudi erano per loro natura inalienabili e indivisibili senza il consenso del re.

Non si può negare che, sia nella giurisprudenza che nella dottrina, la posizione giuspubblicistica sostenuta dal Simonetti e, più organicamente, da Giacinto Dragonetti, fosse largamente prevalente, e, probabilmente, giuridicamente più fondata. Essa, però, risultava inaccettabile ai riformatori, ai quali il diritto di devoluzione appariva giustamente la più efficace difesa dell'istituto feudale, perché rafforzava la separazione tra proprietà e usufrutto per le terre feudali, elevando in tal modo un ostacolo insormontabile all'affermarsi e all'estendersi della piena proprietà e della commerciabilità e mobilità di tante terre che, sottoposte al regime feudale, erano di fatto sottratte a quei miglioramenti culturali che pieni proprietari industriosi avrebbero certamente potuto e voluto apportare.

Melchiorre Delfico era già intervenuto nella polemica nel 1788, in occasione della vendita dello Stato d'Atri, devoluto nel 1760¹³, con una *Memoria per la vendita de' beni dello Stato d'Atri*, della quale non ci è pervenuto alcun

¹⁰ Il marchese Saverio Simonetti, nato a Napoli nel 1722, era stato avvocato "primario" nella capitale e in Sicilia; nell'isola era stato consultore del viceré Caracciolo, poi "con rapido corso nella carriera della magistratura", divenne segretario di Stato alla Giustizia nel 1791 (P. NAPOLI-SIGNORELLI, *Regno di Ferdinando IV*, Napoli, 1798, pp. 313-315; [G.M. GALANTI], *Testamento forense*, Venezia, 1806, pp. 230-231; C. SALVATI, *L'azienda e le altre segreterie di stato durante il primo periodo borbonico (1734-1806)*, Roma, 1962, p. 25); per quanto riguarda la sua opera circa la devoluzione dei feudi siciliani, il Galanti (*Testamento forense*, cit., p. 230) osserva che Simonetti, inviato in Sicilia come consultore del viceré, "riuscì a riordinare il sistema feudale che doveva distruggere rivendicando il diritto alla devoluzione".

¹¹ A.M. RAO, *L'"amaro della feudalità"*, cit., p. 53.

¹² Napoli, MDCCLXXXIII.

¹³ Sulla devoluzione dello Stato d'Atri v. G. INCARNATO, "Crisi signorile, ripresa regia e speranze borghesi nel tardo '700 teramano", *Aprutium*, maggio 1982, pp. 14-15.

esemplare Stampato, ma che, non datata e senza firma, è serbata in copia presso l'Archivio di stato di Napoli, ed è stata pubblicata nel 1984 da Anna Maria Rao¹⁴. L'attribuzione al Delfico della citata memoria manoscritta non può revocarsi in dubbio, per le convincenti ragioni esposte dalla Rao¹⁵, che si riassumono nel fatto che, con alcune varianti di forma, una parte della memoria fu inserita dal Delfico nelle sue *Riflessioni su la vendita de' Feudi* del 1790¹⁶; inoltre la sostanziale identità di proposte tra la *Memoria* del 1788 e le *Riflessioni* del 1790 conferma la medesima paternità dei due scritti e ci autorizza, pertanto, a limitare in questa sede l'esame al testo più recente, più organico e che affronta il problema della vendita dei feudi devoluti in termini più generali.

Le *Riflessioni*, di 63 pagine a stampa, dopo una dedica al re datata 20 luglio 1790, constano di una assai breve Introduzione (due pagine) e di tre capitoli, rispettivamente di 14, 14 e 22 pagine, i cui titoli riassumono in maniera limpida le proposte dell'autore. Abbiamo infatti per il primo "Che il rivendere i feudi devoluti manca di quella giustizia intrinseca, che dev'essere la base di tutte le leggi ed emanazioni delle medesime"; per il secondo "Che la vendita de' feudi per essere utile all'Erario, e salutare ai popoli, debba farsi dei fondi Separatamente, e sempre ritenendo pel Principe la Giurisdizione"; per il terzo "Che la Giurisdizione nella vendita de' feudi debba assolutamente reintegrarsi al Sovrano.

Nel primo capitolo il Delfico espone i principi generali che sottendono alle sue proposte, e che sono in nuce contenuti nel primo capoverso delle *Riflessioni*: "I feudi nacquero in tempi di barbarie e d'ignoranza, così hanno conservato sempre un carattere di errore, ed un fermento di maleficenza"¹⁷. Questo concetto di malignità dei feudi costituisce la trama su cui si dipana questa prima parte delle *Riflessioni*; essi sono definiti più oltre "politiche mostruosità"¹⁸ che "contengono un'ingiustizia essenziale per la loro natura"¹⁹; tutte le perniciose caratteristiche dei feudi si deducono meglio da quelli che sono gli effetti del regime feudale, che per il nostro autore consistono: nel sottoporre gli uomini ad un'autorità diversa da quella delle leggi comuni della nazione e del

¹⁴ Il testo della memoria è in A.M. RAO, *L'amaro della feudalità*, cit., Appendice, pp. 349-367.

¹⁵ *Ibidem*, p. 348.

¹⁶ Da p. 44 a p. 61, preceduta dalle parole "mi fo lecito di trascrivere senza tema di plagio, ciocché fu esposto in una Memoria, son già due anni presentata a S.M. e rimessa al Consiglio di Azienda, che la esaminò, e la eseguì per quella parte, alla quale era specialmente destinata". (M. DELFICO, *Riflessioni*, cit., pp. 43-44).

¹⁷ *Ibidem*, p. 1.

¹⁸ *Ibidem*, p. 5.

¹⁹ *Ibidem*, p. 12.

sovrano; nel togliere alle proprietà una qualità che per loro natura devono avere, di essere liberamente commerciabili; nel sottrarre le proprietà, in tutto o in parte, alle contribuzioni fiscali che sono consacrate alla conservazione e al benessere dello stato; nel favorire la concentrazione della proprietà e della ricchezza nelle mani di pochi; per tutti questi motivi i feudi sonò “intrinsecamente ed essenzialmente pregiudizievole all’ordine pubblico, ed a quella giustizia che lo prescrive, e che reciprocamente ne risulta”²⁰.

Da tutto quanto detto discende che i feudi devoluti non si devono assolutamente rivendere in quanto tali; quando la morte senza eredi *infeudalibus* di un barone ha ricondotto i cittadini del feudo nella naturale condizione di essere sudditi soltanto del sovrano non è opera di giustizia ricacciarli nella condizione feudale; non a caso, osserva Delfico, quando si accordò alle università il diritto di prelazione nella vendita di se stesse “la legge riconobbe la Giustizia, ma... l’ignoranza o la prepotenza non diedero luogo alla di lei intiera espansione”²¹.

Il secondo capitolo tratta più specificamente delle proposte relative alla vendita dei feudi. Nei venti anni precedenti, osserva il nostro autore, prima si vietò di vendere i feudi devoluti, poi si ricominciò a rivenderli. Entrambe le decisioni sono da respingersi. Innanzitutto, si osserva, i benefondi non possono rimanere con vantaggio nelle mani della corona, perché perdono non solo molto del loro valore assoluto, ma anche quel valore relativo che deriva loro dall’essere sotto la diretta amministrazione “degli’industriosi cittadini”²². E questo qualunque sia il metodo di gestione adottato dallo stato. D’altronde tali metodi si riducono a due: l’amministrazione diretta, o, come si diceva, in economia, e l’affitto, ma entrambi, a parere di Delfico, presentano “tali inconvenienti, che con qualunque più vigilante cura sono assai difficili da riparare”²³.

Per quanto riguarda l’amministrazione diretta, essa è troppo costosa: un fondo amministrato dalla mano pubblica genera spese di amministrazione superiori di un terzo o di un quarto rispetto al privato cittadino, e ciò perché “avendo bisogno le grandi amministrazioni di tante opere direttrici e subalterne, le quali tutte devono essere proporzionatamente soddisfatte, portano naturalmente a delle somme sproorzionate²⁴; e si noti l’ironico gioco di parole tra “proporzionatamente soddisfatte” e “somme sproorzionate”. In più i pubblici amministratori non hanno nella gestione di tali beni né la vigilanza né la cura dei proprietari, sicchè essi sono destinati a deteriorarsi e a perdere

²⁰ *Ibidem*, pp. 5-6.

²¹ *Ibidem*, p. 14.

²² *Ibidem*, p. 19.

²³ *Ibidem*.

²⁴ *Ibidem*, p. 20.

valore “meno per incuria degli incaricati che per la complicatezza degli affari medesimi e della maniera di trattarli, onde soffrono de’ lunghi ritardi e qualche volta l’oblio”²⁵.

Né le cose vanno meglio se tali fond’i si danno in fitto. Se si affittano in latifondo, si danno in balia di un affittatore che, facendoli lavorare da braccianti “molto simili agli schiavi de’ Romani”²⁶, diventa “una specie di monopolista, che fa solo i suoi vantaggi, abbassando il prezzo delle opere, e restringendo il nutrimento de’ miseri lavoratori”²⁷. Nei piccoli affitti, invece, il desiderio del piccolo affittuario di trarre il più possibile dalla terra con poca spesa si traduce in una coltura di rapina che deteriora i fondi, e ne conseguono “liti e... processi, che in mani non produttive fanno colare i frutti del travaglio e della proprietà”²⁸.

A questo punto Delfico, pfl’ma di avanzare la proposta di vendere in allodio i feudi devoluti, si domanda in via preliminare e quasi retoricamente, se sia meglio per i possidenti essere liberi proprietari o semplici usufruttuari; se il prezzo dei beni sia maggiore nella prima o nella seconda ipotesi; quali sono le circostanze che determinano la misura del prezzo. In ordine ai primi due interrogativi Delfico osserva che se i beni non sono liberi mancano della principale qualità che una proprietà deve avere, perché se un bene non è tramutabile in un altro “perde di quel valore e di quella idoneità che ne fanno la stima”²⁹; dunque i possessori preferiranno essere liberi proprietari piuttosto che usufruttuari o detentori. Tale vantaggio si potrà facilmente ottenere togliendo ai feudi devoluti, all’atto della vendita, “la gotica sopravveste feudale”³⁰, restituendoli alla loro semplice e originale natura, e rimettendoli nel libero commercio.

In ordine al terzo interrogativo si osserva che il prezzo dei beni dipende dall’incontro tra la domanda e l’offerta: se gli offerenti sono più numerosi dei compratori si parla di abbondanza, se viceversa i compratori sono più degli offerenti si parlerà di scarsità e i prezzi aumenteranno proporzionatamente. Al presente, nella vendita dei feudi i prezzi si mantengono bassi perché non c’è concorrenza tra i compratori, poiché sono solo pochi quelli che possono sopportare l’onere finanziario dell’acquisto di un intero feudo, essendo i feudi costituiti da corpi e beni distinti che ritrovandosi tutti nello stesso territorio si vendono “quasi fossero un corpo continuo”³¹. Invece bisognerebbe vendere

²⁵ *Ibidem*, p. 21.

²⁶ *Ibidem*, p. 22.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ *Ibidem*, p. 24.

²⁹ *Ibidem*, pp. 26-27.

³⁰ *Ibidem*, p. 28.

³¹ *Ibidem*, p. 29.

separatamente tali cespiti, sicché gl'importi, necessariamente più bassi, attirerebbero un maggior numero di compratori, facendo aumentare i prezzi.

Il Delfico non si nasconde che a tale proposta di vendere i feudi devoluti in allodio potrebbero essere mosse due obiezioni, ch'egli si affretta a contrastare. La prima è che in questo modo “i feudi resterebbero distrutti e aboliti”³²; la seconda è che l'erario perderebbe la rendita fiscale proveniente dalle devoluzioni.

Alla prima obiezione Delfico risponde che abolendo i feudi si surrogerebbe un male con un bene, anzi “piacesse pure al nostro Clementissimo Sovrano, che le qualità tutte feudali fossero generalmente abolite, senza offendere però in menoma parte le ragioni della proprietà! Poiché ciò farebbe il più gran bene per la nazione, e maggiore ancora per gli attuali possessori di essi, che ne ritrarrebbero tutti i commodi effettivi senza que' svantaggi, che le qualità feudali sogliono seco portare”³³.

Alla seconda obiezione Delfico oppone che, pur valutando in 25.000 ducati i proventi annui delle devoluzioni, tale cifra, divisa per tutti i feudi, ricadrebbe per ciascuno di essi in una misura trascurabile, che sarebbe più che compensata dall'aumento del prezzo di vendita.

Ci sarebbero infine due altri vantaggi: quello della moltiplicazione dei proprietari, che porterebbe a una migliore gestione delle proprietà e a un accrescimento del valore dei fondi, e quello della diminuzione delle liti giudiziarie, specialmente di quelle fra università e baroni. Si raggiungerebbe inoltre una maggiore equità fiscale perché tali beni, una volta perduta la qualità feudale, sarebbero colpiti dall'ordinaria imposta catastale, alleviando il tributo sulle università e consentendo di eliminare le “vergognose imposizioni, che cadono su le persone e su la semplice esistenza”³⁴.

Tutte le argomentazioni, dunque, portano “alla premeditata conclusione, che i feudi devoluti alla Corona debbano rientrare nella loro natia libertà, e considerarli come spogliati di quella funesta qualità che già lunganni per effetto di rimota barbarie portarono, venderli come liberi, restituirli al loro vero valore, e non farne l'odioso patrimonio di pochi, ma ristabilirli nell'indole di tutte le altre proprietà, che sieguono le vicende dell'industria, senza vincoli particolari e senz'alcuna restrizione”³⁵.

Per quanto concerne la giurisdizione feudale, cui è dedicato il terzo capitolo, Delfico è ancora più deciso. Osserva innanzitutto che i feudi non sono più quelli che erano in origine, tanto che nemmeno dovrebbero conservarne il

³² *Ibidem*, p. 30.

³³ *Ibidem*, pp. 30-31.

³⁴ *Ibidem*, p. 38.

³⁵ *Ibidem*, pp. 39-40.

nome: erano benefici personali e sono diventati ereditari, formavano un ordine di persone e costituiscono ora una classe di famiglie, implicavano un servizio personale effettivo a difesa della corona e dello stato che al presente si vede trasformato in una modesta contribuzione pecuniaria. A misura che i feudi si allontanavano dalla loro origine crebbero gli abusi, e tra i peggiori c'è da annoverare la giurisdizione feudale, che fu confermata e generalizzata nel regno a partire dalla dinastia aragonese.

Orbene, la giurisdizione baronale deve considerarsi “una mostruosità politica, e stranissima usurpazione dei dritti de' Popoli e de' Sovrani³⁶. La giurisdizione, infatti, “è quella parte del Potere Supremo che comprende l'Amministrazione della Giustizia, e la esecuzione delle leggi, e quindi è parte integrante della Sovranità medesima”³⁷; per tale ragione il sovrano non se ne può assolutamente spogliare e deve considerarsi nullo l'atto con il quale la giurisdizione baronale è stata costituita: la sua abolizione è, conseguentemente, legittima, indispensabile e giusta.

Si potrebbe da taluno obiettare che, occasionando la giurisdizione feudale una rendita in beneficio del barone, sarebbe giusto compensarlo per la perdita derivante dalla sua abolizione. La risposta di Delfico è sferzante: la giurisdizione baronale non è da considerarsi alla stregua di un qualunque cespite fruttifero, anzi “dovrebbe essere tutt'altro per l'indole sua, cioè, non solo non dovrebbe dare alcuna rendita al Barone, ma essergli anche di dispendioso mantenimento”³⁸. Tuttavia, se in un “eccesso di generosità”³⁹ il re volesse in qualche modo indennizzare i baroni, basterebbe a tal fine procedere a una rigorosa valutazione della rendita effettiva, al netto delle spese, che i feudatari traggono dalla giurisdizione e addossarne il pagamento alle università rispettive “le quali più lietamente pagherebbero questo peso, che se ricevessero... il più ragguardevole privilegio o il dono più prezioso”⁴⁰.

³⁶ *Ibidem*, p. 46.

³⁷ *Ibidem*, p. 50.

³⁸ *Ibidem*, p. 58.

³⁹ *Ibidem*, p. 59.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 60.